



**TRIBUNALE DI RAGUSA**

VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”

**CON FISSAZIONE DELL’UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA**

(ex art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77)

Il giorno 10/09/2021, il giudice designato, dott.ssa Cristina Consoli, visto l’art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale “*Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*”;

visto il decreto con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di note per trattazione scritta;

preso atto delle note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza depositate dalla parte ricorrente;

esaminato il tenore della domanda giudiziale e tenuto conto dell’orientamento, condiviso da questo Tribunale, espresso dalla Corte di Appello di Catania in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie delle procedure di mobilità del personale docente in contestazione nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di punteggi e/o di preferenze ai fini dell’assegnazione della sede d’insegnamento (cfr. C.d.A Catania, sentenza n. 518/2020 depositata il 29 luglio 2020);

rilevata, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità relativa all’a.s. 2021/2022, oggetto del contendere;

visto l’art. 151 c.p.c.;

considerato il notevole carico del ruolo;

P.T.M.

DISPONE integrarsi il contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva ai sensi dell’art. 151 c.p.c., a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. e degli uffici scolastici territoriali interessati nell’area tematica dedicata, entro il termine di trenta giorni da oggi;

**FISSA, per l’esame della domanda cautelare, l’udienza del 19 novembre 2021;**

DISPONE la trattazione della causa alla sopra indicata udienza mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell’art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77;

ASSEGNA alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note di trattazione scritta - anche congiunte - contenenti le sole istanze e conclusioni; tali note non dovranno essere superiori alle tre pagine (carattere 12), in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici e tenuto conto, altresì, della riconducibilità delle dette note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza; esse potranno, quindi, anche fare espresso rinvio alle istanze e conclusioni già formulate in atti precedentemente depositati;

AVVISA le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti opportuni;

AVVISA le parti che dell'udienza sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, e che all'esito la causa sarà trattenuta in decisione (con deposito della sentenza entro il successivo termine di quindici giorni) ovvero assunta in riserva;

AVVISA le parti che hanno facoltà di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" in relazione alla sopra indicata udienza.

Il giudice del lavoro  
Dott.ssa Cristina Consoli